CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28578/2026
Roma, lì, 28/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	Presidente	Sent. n. sez. 750/2026
MARIA DANIELA BORSELLINO	relatore	PU - 19/6/2026
DONATO D'AURIA		R.G.N. 12521/2026
ALESSANDRO D'ANDREA		
LUCA LORENZETTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza resa il 28 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che riportandosi alla memoria scritta depositata ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze accogliendo l'appello del pubblico ministero in riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Prato il 20 giugno 2024, ha dichiarato l'imputata [redacted] responsabile del delitto di omicidio stradale a lei ascritto, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

Si addebita all'imputata di avere, con colpa specifica consistita nella violazione delle regole cautelari tipizzate dagli artt. 141 e 191 del Codice della strada, e con colpa generica, consistita nell'avere tenuto una velocità di andatura troppo elevata rispetto alle condizioni della strada, cagionato la morte del pedone [redacted] che stava

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, fatto commesso in Prato l'11 Aprile 2021.

Il GUP aveva assolto l'imputata perché il fatto non costituisce reato in quanto riteneva che non fossero stati sufficientemente accertati i profili di colpa, poiché la velocità non prudenziale tenuta dall'imputata sarebbe stata ricavata in via esclusiva dai dati della "scatola nera" apposta sull'autovettura, ritenuti privi di valore legale; la circostanza che il pedone stesse attraversando al di fuori delle strisce, fuoriuscendo sulla carreggiata tra le auto parcheggiate, è stata inoltre valorizzata per ritenere imprevedibile la sua comparsa sulla strada.

La Corte di appello ha, di contro, ritenuto utilizzabili i dati riportati dal dispositivo applicato sull'auto dell'imputata, che indicavano una velocità del veicolo al momento dell'impatto superiore al limite imposto in quel tratto stradale e, comunque, alle regole di prudenza, anche valutando un margine di tolleranza del 10%; ha ritenuto che tali dati unitamente a quelli emersi in sede di rilievi tecnici e a quelli provenienti dalla consulenza del pubblico ministero e dalle dichiarazioni dei testi, dimostrino la responsabilità dell'imputata per avere proceduto ad una velocità eccessiva e cagionato il decesso della persona offesa, la cui condotta imprudente era prevedibile.

2. Avverso la pronunzia della Corte di merito ha proposto ricorso l'imputata, deducendo quanto segue.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello ha respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero con l'atto di appello di rinnovare l'ascolto del consulente tecnico, affermando che nell'ipotesi di *overturning* sfavorevole nel giudizio abbreviato non condizionato non è necessaria detta rinnovazione, come stabilito dall'art. 603 comma 3 *bis* codice di rito, nella formulazione modificata a decorrere dal 30 dicembre 2022 e *ratione temporis* applicabile al presente procedimento.

Osserva il ricorrente che nel caso in esame la Corte di merito ha riformato la sentenza di assoluzione sulla base di dati che sono stati ritenuti utilizzabili e che imponevano un diverso apprezzamento nel contraddittorio della relazione del consulente tecnico per cui, nonostante il procedimento sia stato definito secondo il rito abbreviato, si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria.

Ed infatti il giudice di primo grado riteneva privi di valore vincolante i dati relativi alla velocità del veicolo che provengono esclusivamente dal dispositivo installato sull'autovettura condotta dalla ricorrente, ossia la cd. scatola nera, secondo cui al momento dell'impatto l'imputata stava viaggiando alla velocità di 60 km/h.

La Corte, invece, ha attribuito pieno valore probatorio ai dati provenienti da detto dispositivo, rivalutando in senso totalmente opposto la consulenza dell'ing. Lombardi.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei dati della scatola nera, e al valore probatorio agli stessi attribuito, ai sensi degli articoli 234 codice di rito, 145 *bis* decreto legislativo 209/2000, artt. 6 della Cedu, e 24 della Costituzione.

La Corte di appello ha ritenuto pienamente utilizzabili i dati derivanti dalla scatola nera del veicolo dell'imputata, in ragione del rito prescelto e in quanto non risultano specifici rilievi tecnici volti ad inficiarne l'attendibilità.

In particolare ha osservato che, nonostante l'art. 145 bis del d. lgs. 209/2005 sia rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti previsti all'art. 132 *bis* d.lgs. cit. non sono mai stati emanati, i dati acquisiti al processo attraverso questo apparecchio, quando sia stato sottoposto a scrutinio tecnico, possono offrire una lettura rappresentativa del fatto storico, e se compatibile con gli altri elementi investigativi, possono essere utilizzati e risultare idonei a dimostrare la velocità effettivamente tenuta dall'imputata.

Questa motivazione a giudizio del ricorrente si pone in violazione degli artt. 234 codice di rito e 145 *bis* d.lgs.209/2005, poiché il collegio giudicante ha attribuito ai dati della scatola nera un valore probatorio "legale" e ha qualificato i dati della scatola nera come prove documentali, senza alcuna concreta motivazione sulla loro attendibilità, considerato che il Codice della strada non contempla questi dispositivi tra gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità e, peraltro, riconosce un margine di tolleranza del 5% sulle rilevazioni effettuate con altri dispositivi, sottoposti a ben più complesse procedure di omologazione e di manutenzione.

Ricorda il ricorrente che i decreti attuativi previsti dall'art. 132 *ter* d.lgs. cit. non sono mai stati emanati e conseguentemente manca qualsivoglia indicazione normativa dei requisiti funzionali minimi necessari per riconoscere il valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari e quindi alla "scatola nera" installata nel veicolo dell'imputata.

Pur dando atto che vige il principio del libero convincimento del giudice, in forza del quale non è la legge a stabilire e predeterminare il valore delle prove, il ricorrente osserva che l'esclusione del valore di prova legale assume rilevanza ove non sia dimostrata l'attendibilità delle risultanze del dispositivo, considerato che la Corte non ha spiegato le ragioni per cui i dati della scatola nera debbano ritenersi attendibili e immuni da possibili errori.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di colpa, nesso causale e concorso di colpa con il pedone.

La ricorrente premette che la responsabilità del conducente è esclusa quando il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale tale da rendere inevitabile l'evento anche per il conducente diligente.

La Corte ha affermato la colpa specifica e generica della conducente sulla base di una ricostruzione della velocità e delle condizioni di visibilità non coerente con i

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

principi in tema di dovere di avvistamento e prevedibilità dell'evento; ha applicato in modo non corretto il principio del comportamento alternativo lecito, assumendo come dato certo una velocità prudenziale di 30/35 chilometri e una possibilità di arresto del veicolo o di evitamento dell'impatto, senza un'adeguata base probatoria, considerato che ha affermato che in quel tratto sussisteva un limite massimo pari a 30/35 km/h sebbene il limite previsto fosse pari a 50 km/h.; ha, infine, ritenuto provata la responsabilità dell'imputata, sebbene non sia stato dimostrato che tenendo la velocità prudenziale, comunque non prevista dalla legge, l'imputata avrebbe potuto evitare l'evento.

Con riferimento alla rilevanza causale della condotta del pedone, la Corte si è limitata ad affermare che, trattandosi di centro abitato, l'attraversamento della persona offesa era del tutto prevedibile e non ha considerato che la condotta della persona offesa potesse integrare una causa sopravvenuta eccezionale e atipica, idonea quindi a interrompere il nesso causale. Anche il consulente tecnico non utilizza formule connotate da certezza ma da probabilità, affermando che a 30/35 km/h la percentuale di mortalità decresce in modo significativo ma non è esclusa, sicché il richiamo al comportamento alternativo lecito di una velocità di 30 km/h appare apodittico, non potendosi valutare che l'evento sarebbe stato evitato, con un elevato grado di probabilità, come richiesto dalla giurisprudenza. Il giudicante ha qualificato la condotta del pedone come mera imprudenza idonea a fondare un concorso di colpa attenuante, senza però verificare se essa non presentasse quei caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da porre il conducente nella oggettiva impossibilità di avvistare tempestivamente la vittima e di adottare manovre utili ad evitare l'impatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poichè i motivi dedotti sono manifestamente infondati o non consentiti in quanto, pur deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, formulano censure di merito e invocano una valutazione alternativa del compendio probatorio, che esula dal sindacato di legittimità.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché come correttamente osservato dalla Corte di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova (Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, Corvino, Rv. 289106 - 01).

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

Peraltro, nella stessa prospettazione della censura viene sottolineato che il ribaltamento delle conclusioni assolutorie di primo grado trova fondamento nel riconoscimento da parte della Corte di merito dell'utilizzabilità dei dati provenienti dalla scatola nera e non, in ipotesi, ad una diversa valutazione di una prova dichiarativa, e il ricorrente si limita ad affermare la necessità dell'audizione del consulente tecnico del Pubblico ministero, facendo ricorso a formule generiche e apodittiche.

1.2. La seconda censura è manifestamente infondata sotto entrambi i profili dedotti.

In merito all'utilizzabilità dei dati provenienti dalla "scatola nera" deve osservarsi che la mancata promulgazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 132 *ter* cit. comporta che i dati ricavabili non possano assumere il valore di prova legale ai fini civili, come affermato dalla Corte di cassazione civile (Sez. 3. Ordinanza n. 13725/2024 dell'11/12/2023); ma, come ricorda il ricorrente, nel giudizio penale vige il principio del libero convincimento del giudice nonché quello della non tassatività dei mezzi di prova, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., e non emergono ostacoli all'utilizzo di quanto registrato dal dispositivo, come elemento che concorre con altri alla formazione della prova, purchè il giudice motivi.

Come ricordato nella sentenza impugnata, questa Corte ha già riconosciuto che i tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento istallato su un veicolo (cd. "scatola nera") sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto rappresentativi della registrazione di determinati "fatti" da parte dello strumento informatico (Sez. 2, n. 5415 del 21/01/2021, Monaco, Rv. 280647 - 01). Tanto più gli stessi risultano utilizzabili nell'ambito del rito abbreviato scelto dal ricorrente, che consente di valutare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

Quanto al loro valore probatorio, deve osservarsi che la Corte di appello ha rilevato che non sono stati formulati specifici rilievi tecnici da parte della difesa in ordine al corretto funzionamento del dispositivo applicato sull'auto della ricorrente e alla conseguente attendibilità dei dati registrati e che, anche valutando la percentuale di tolleranza applicabile, nella misura del 10% di possibile errore, la velocità registrata al momento dell'impatto risultava comunque superiore al limite imposto nella zona urbana, pari a 50 km/h, e comunque alle specifiche condizioni della circolazione, trattandosi di strada urbana piuttosto stretta, fiancheggiata da abitazioni.

Inoltre tali dati sono stati valutati unitamente alle altre emergenze processuali e risultano compatibili con i danni riportati dall'autovettura dell'imputata e i rilievi tecnici effettuati in ordine alla posizione assunta dall'auto e dal corpo della vittima, dopo l'urto e il caricamento sul cofano dell'auto, tutti sintomatici dell'energia cinetica sviluppata dal veicolo al momento dell'impatto con la vittima.

Trattasi di argomentazioni esaustive e congrue alle emergenze processuali che valorizzano la rilevanza probatoria dei dati riportati dalla "scatola nera", che hanno

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

trovato conforto nelle valutazioni tecniche della consulenza tecnica e nelle dichiarazioni dei testimoni.

1.3 La terza censura non è consentita poiché formula rilievi generici di merito che non espongono vizi della motivazione o violazioni di legge, ma invocano una diversa ricostruzione delle emergenze in fatto acquisite in giudizio e oggetto di congrua e non illogica valutazione da parte del collegio giudicante.

La Corte di merito, dopo avere richiamato i principi generali affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato i dati obiettivi, quali le buone condizioni di visibilità al momento dell'incidente, l'andamento rettilineo della strada e l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'età avanzata della vittima. che non poteva procedere ad andatura particolarmente veloce, ed ha individuato il comportamento alternativo lecito; quindi ha motivatamente escluso che il comportamento della persona offesa, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, possa configurarsi come imprevedibile e idoneo ad inficiare la causalità della colpa, richiamando i principi affermati da questa Corte in casi sovrapponibili a quello *de quo*.

Questa Sezione ha infatti avuto modo di chiarire che non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta corretta e condotta concreta del soggetto passivo del reato, ma ciò che occorre verificare è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico tale da interrompere il nesso di causalità e la sentenza ha evidenziato al riguardo che la condotta dell'ottantenne persona offesa che ha attraversato senza utilizzare le strisce pedonali non può interrompere il nesso eziologico poiché concretizza un ordinario rischio da circolazione stradale, che rientra nella sfera di gestione di colui che guida un veicolo(Cfr.Sez.4 n.30824 del 16/6/2022, Nicoletti, non mass.).

Sotto questo profilo, la censura è anche affetta da genericità estrinseca poiché critica solo alcuni aspetti della motivazione e reitera valutazioni che sono state motivatamente respinte dalla sentenza impugnata, sostenendo apoditticamente il carattere imprevedibile e inevitabile della condotta del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali, in contrasto con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c

Roma 4 giugno 2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Maria Daniela Borsellino — Salvatore Dovere

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c